

REGOLAMENTO DIOCESANO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Art. 1 – Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli affari Economici (qui di seguito denominato C. P. AA. EE.), costituito dal Parroco a norma del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nell'amministrazione dei beni della Parrocchia.

Art. 2 – Fini

Il C.P.A.E. Ha i seguenti compiti:

- a) coadiuvare il parroco nel reperimento dei mezzi economici necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei beni di proprietà della Parrocchia, per l'esercizio del culto, lo svolgimento delle varie attività pastorali e il sostentamento del clero addetto alla Parrocchia;
- b) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- c) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo generale e dei vari settori di attività;
- d) verificare, periodicamente, la corretta attuazione delle previsioni di bilancio e procedere alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- e) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione; tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione al compimento di tali atti, presentato all'Ordinario Diocesano a norma delle leggi canoniche;
- f) vigilare sulla buona conservazione degli immobili di proprietà della Parrocchia, proponendo le operazioni necessarie per la loro accurata manutenzione;
- g) curare l'aggiornamento annuale dell'inventario e dello stato patrimoniale della Parrocchia, proponendo le operazioni necessarie per la loro accurata manutenzione;
- h) nelle Parrocchie affidate a Istituti Religiosi il C.P.A.E. verificherà inoltre l'applicazione, per quanto attiene agli aspetti economici, della convenzione stipulata fra l'Ordinario Diocesano e l'Istituto Religioso, a norma del can. 520 del C. I. C.

Art. 3 – Composizione

Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dal Vicario Parrocchiale, là dove esiste, e da almeno 3 fedeli, tra qui obbligatoriamente deve farne parte l'incaricato Parrocchiale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, nominati dal Parroco e confermati dall'Ordinario Diocesano prima dell'insediamento.

I Consiglieri dovranno distinguersi per integrità morale, essere attivamente inseriti nella vita della Parrocchia, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, e possibilmente esperti in

diritto ed economia. Il servizio che essi svolgono è considerato una forma di volontariato e pertanto è sempre gratuito, salvo eventuali rimborsi spese.

I Consiglieri durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

Per la durata del loro mandato, i Consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati motivi, accertati dall'Ordinario Diocesano.

Con la vacanza della Parrocchia, il C.P.A.E. decade. E' tuttavia facoltà del nuovo parroco riconfermarlo fino alla sua naturale scadenza. Tale disposizione vale anche per le Parrocchie affidate a tempo indeterminato ad un Amministratore Parrocchiale, nel caso di cambiamento del sacerdote cui è conferito tale incarico.

Art. 4 – incompatibilità

Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno i essere rapporti economici con la Parrocchia.

Art. 5 – Presidente

Spetta al Presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
- b) stabilire l'ordine del giorno;
- c) presiedere le riunioni;
- d) il coordinamento tra il C.P.A.E. e il Consiglio Pastorale Parrocchiale;
- e) la nomina del Segretario

Art. 6 – Poteri del Consiglio

Il C.P.A.E. ha funzione consultiva. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità del can. 213 § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, e se ne varrà abitualmente come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia.

Pertanto, nelle riunioni del Consiglio, i Consiglieri dovranno essere messi al corrente dell'andamento amministrativo in tutti i suoi aspetti; e dovranno essere tenuti aggiornati sullo stato di conservazione del patrimonio, specialmente immobiliare della Parrocchia.

Resta ferma, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che, in tutti i negozi giuridici, spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali, a norma del can. 532.

Art. 7 – Riunioni del Consiglio

Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta a trimestre, nonché ogni volta per il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a lui richiesta motivata da almeno due Consiglieri

Alle riunioni del C.P.A.E. Potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Art. 8 – Vacanza di seggi nel Consiglio

In caso di morte, dimissioni, revoca o permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E. il Parroco provvede, entro trenta giorni, a nominare i sostituti, con la procedura di cui al 1° comma dell'art. 3 del presente regolamento.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio e possono essere riconfermati.

Art. 9 – Esercizio

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il Bilancio Consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà presentato dal Parroco all'Ordinario Diocesano.

Il Consiglio dovrà essere informato delle osservazioni fatte al Bilancio dal Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, a norma del can. 1287 § 1.

Art. 10 – Informazioni alla comunità parrocchiale

Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale il Bilancio Consuntivo annuale e porta a conoscenza della Comunità Cristiana, mediante un'assemblea parrocchiale, le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio indicando anche opportune iniziative per il reperimento e l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e il sostentamento del clero parrocchiale.

Art. 11 – Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

I Verbali delle riunioni del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario, e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Statuto – Regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2005 ed ogni Parroco, entro il 31 gennaio 2006, dovrà comunicare all’Economo diocesano la composizione del C.P.A.E.

Art. 13 – Rinvio norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto – regolamento, si applicheranno le norme generali del diritto canonico e le disposizioni del diritto particolare.